

COMUNE DI GRIGNASCO
(Provincia di Novara)

Regolamento per la disciplina
del porto d'armi in dotazione
alla Polizia Locale

INDICE

CAPO I - Generalità e tipo di armi

- Art. 1 - Campo di applicazione pag. 3
Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione pag. 3
Art. 3 - Assegnazione dell'arma pag. 3

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

- Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni pag. 4
Art. 5 - Doveri dell'assegnatario pag. 4
Art. 6 - Doveri del consegnatario pag. 5
Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma pag. 5
Art. 8 - Custodia delle armi pag. 5

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

- Art. 9 - Servizi prestati con arma pag. 5
Art. 10 - Servizi di rappresentanza pag. 6
Art. 11 - Dotazione della sciabola pag. 6
Art. 12 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale
per soccorso o in supporto pag. 6

CAPO IV - Addestramento

- Art. 13 - Addestramento al Tiro pag. 6

CAPO V - Disposizioni finali

- Art. 14 - Rinvio a norme di legge e di regolamento pag. 6
Art. 15 - Pubblicità del regolamento pag. 7
Art. 16 - Entrata in vigore pag. 7

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato eventualmente di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

3. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta del Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) la descrizione del munizionamento.

2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.

3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa, sulla base del tipo di assegnazione dell'arma.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA NON CONTINUATIVA OD OCCASIONALE

7. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

8. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente primo comma dalla lettera a) alla d), nonché per i servizi occasionali:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

9. L'arma è assegnata sia in via continuativa, sia in via non continuativa, che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S..

10. Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine orario di lavoro o servizio occasionale, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 8.

11. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

12. Ogni appartenente all'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

13. L'assegnazione dell'arma in via non continuativa od occasionale consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

14. Il Responsabile del Servizio, in assenza del Comandante, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

1. L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio o in sua assenza da chi ne fa le veci. L'Ufficio è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili
- le riparazioni delle armi
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 6 - Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario cura con la massima diligenza :
 - la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - la effettuazione dei controlli;
 - la tenuta dei registri e della documentazione;
 - la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio , previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 8 - Custodia delle armi

1. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati presso l'Ufficio di Polizia Locale ed in modo da controllare gli accessi.
2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
3. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
4. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Responsabile del Servizio, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art. 9 - Servizi prestati con arma

1. Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione , viene prestato servizio in abito civile, nonchè nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 10 - Servizi di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art. 11 - Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola verrà altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche.

2. Il Responsabile del Servizio provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

Art. 12 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV – Addestramento

Art. 13 - Addestramento al Tiro

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Ufficio di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 14 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al T. U. L. P. S.

Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni

Art. 15 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno.

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

Legge 7 marzo 1986, n. 65

Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Ministero dell'Interno D.M. n. 145 del 14/3/1987

Regolamento sull'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualificazione di agenti di p.s.

Legislazione Regionale

Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58

Norme in materia di Polizia locale

* * * * *